



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	Presidente
dott. Damiano Dazzi	giudice
dott.ssa Simona Boiardi	giudice rel.

nel procedimento 85-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Esposito Agnese, promosso dal debitore, con l'assistenza dello Studio BFMR & PATNERS e con l'ausilio del Dott Luca Macchioni nominato Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 85/2023 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra Esposito Agnese (cf: SPS GNS 68L68 B371U), nata a Caivano (NA) il 28/07/1968 residente in Montecchio Emilia (RE), via Al Forte 24/A, presentato con l'ausilio del dott. Luca Macchioni;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non emerge la necessità che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art.



14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b) CCII);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;



considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

considerato, al riguardo, che, pur in mancanza di una norma generale o della riproduzione nella disciplina del sovraindebitamento di una previsione corrispondente a quella contenuta nell'art. 9 comma 3 ter l. n. 3/12, deve ritenersi ammissibile anche con riferimento alla procedura di liquidazione controllata (e alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore) un potere di interlocuzione del Tribunale finalizzato a superare eventuali carenze dell'istanza o della documentazione, secondo lo schema previsto dall'art. 47, comma 4, CCII per il concordato preventivo;

considerato, d'altra parte, che questo potere risponde ad un principio generale di economia processuale e ad esigenze di ragionevolezza, valevoli per qualsiasi istanza veicolata con il procedimento unitario;

considerato, peraltro, che la previsione del potere giudiziale di sollecitare l'integrazione della domanda nella procedura di concordato preventivo (contenuta nell'art. 162 LF), era già stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità applicabile a tutte le "procedure concorsuali", individuate sulla base di una nozione in grado di assorbire le procedure di sovraindebitamento (v. Cass. 9087/18), la cui persistente attualità non sembra messa in discussione dalle modifiche introdotte dal CCII;

letta la relazione particolareggiata del dott. Luca Macchioni, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;



rilevato, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra Esposito per circa euro 120.868,92 (oltre ai debiti sorti nel corso della procedura per i compensi dell'OCC e degli Advisor e spese di procedura) riconducibili principalmente al mutuo contratto insieme al marito [REDACTED] per l'acquisto e ristrutturazione dell'abitazione di residenza oltre a debiti fiscali;

rilevato che il patrimonio della ricorrente è costituito dalla proprietà pro quota nella misura di 1/2 di:

- immobile sito [REDACTED]
[REDACTED]

- [REDACTED]
[REDACTED]

considerato che sugli immobili grava ipoteca legale per concessione di garanzia per mutuo ipotecario iscritto da BPM che ha attivato procedura esecutiva imm. [REDACTED] promossa dal cessionario del credito RED SEA SPV;

rilevato che la perizia di stima dell'ing. Carmine Costantino, redatta per il Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito della suddetta procedura di esecuzione immobiliare, è di € 156.000,00 e la quota del 50% di proprietà della debitrice può essere valutata in € 78.000,00;

che la ricorrente è titolare di conto corrente presso Emilbanca con giacenza di € 917,52;

che la ricorrente, infine, è proprietaria delle seguenti autovetture:

- CITROEN C3 anno immatricolazione 2004, [REDACTED], a disposizione del marito per esigenze lavorative quotidiane e della famiglia;

- una autovettura AUDI A4 Avant anno immatricolazione 2002, Targata [REDACTED], ad oggi inutilizzata, priva di valore economico e sottoposta a fermo amministrativo;

- OPEL CORSA anno immatricolazione 2007 Targata [REDACTED] utilizzata per esigenze familiari; che la ricorrente risulta titolare di una quota di nominali euro 2500,00 della società [REDACTED];



rilevato ancora che la debitrice è assunta a tempo indeterminato presso la [REDACTED] e percepisce uno stipendio mensile di euro 1.300,00, per dodici mensilità;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla figlia e dal marito [REDACTED], anch'egli lavoratore dipendente con uno stipendio di circa € 1.350,00;

ritenuto che anche il marito contribuisce alle spese familiari con il suo stipendio, si deve considerare che le spese necessarie per il mantenimento della ricorrente possano essere considerate congrue nella misura di € 1.200,00, destinando il rimanente alla procedura;

rilevato che la debitrice si è resa disponibile a mettere a disposizione dei creditori tutti i suoi beni (ricavato della vendita della quota di $\frac{1}{2}$ degli immobili di proprietà e disponibilità attiva sul c/c);

ritenuto che l'indicazione di tali poste è meramente indicativa poiché invero la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo della ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

rilevato che la ricorrente ha chiesto che le autovetture di proprietà siano escluse dalla liquidazione poiché necessarie a soddisfare esigenze personali e di lavoro e comunque prive di qualsiasi valore economico data la vetustà delle stesse;

osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli



indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione delle autovetture possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire alla debitrice e ai famigliari di soddisfare evidenti necessità personali, tenuto conto anche del modesto valore dei beni;

rilevato che la proposta prevede che con l'attivo della liquidazione si dovrebbe provvedere al pagamento integrale di tutte le spese in prededuzione (€ 6712,13 come compenso OCC ed € 4.878,96 come compenso dell'Advisor), al pagamento parziale dei creditori ipotecari e privilegiati, rispettando l'ordine dei privilegi, ai quali sarà attribuito il residuo derivante dal ricavato della vendita della quota immobiliare di proprietà del ricorrente, al netto delle spese di procedura mentre rimarrebbero insoddisfatti i creditori del ceto chirografario;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii, ove saranno indicate tra l'altro le modalità di vendita dei beni immobili predetti e dei titoli azionari di proprietà della ricorrente;

rilevato che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

considerato, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;



che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), ccii che sarà il medesimo della procedura nei confronti di [REDACTED] al fine di assicurare il coordinamento tra le due procedure;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra Esposito Agnese (cf: SPS GNS 68L68 B371U), nata a Caivano (NA) il 28/07/1968 residente in Montecchio Emilia (RE), via Al Forte 24/A;

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina Liquidatore il dott. Luca Macchioni, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (ivi compresa la procedura esecutiva immobiliare [REDACTED] pendente innanzi al Tribunale di Reggio Emilia);

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per le autovetture indicata in parte motiva;

VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

VII. autorizza la ricorrente ad occupare l'immobile ove attualmente risiede fino al perfezionamento della vendita dell'immobile;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dalla debitrice a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.200,00;



IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone l'inserimento a cura del liquidatore della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, alla ricorrente, a tutti i creditori indicati in ricorso e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 18 luglio 2023, nella camera di consiglio Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia.

il giudice rel.

Simona Boiardi

il Presidente

Francesco Parisoli

